

## Proposta di legge

### Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019

#### Relazione illustrativa

La legge di manutenzione è uno strumento previsto nella legge sulla qualità della normazione (55/2008), che all'articolo 13 stabilisce:

“1. Il Consiglio e la Giunta, nell'esercizio delle rispettive competenze, assicurano la costante manutenzione dell'ordinamento normativo regionale, in particolare per quanto attiene a:

- a) la correzione di errori materiali o imprecisioni;
- b) l'adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
- c) l'inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;
- d) l'adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale;
- e) l'interpretazione autentica di disposizioni regionali.

2. Con un'unica legge o un unico regolamento possono essere disposti periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente, legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui al comma 1 e limitati adeguamenti che non comportano innovazioni sostanziali della disciplina della materia.”

L'intervento ha quindi finalità di riordino, di pulizia dell'ordinamento e di contenimento del numero delle leggi approvate. Per sua natura quindi la presente proposta di legge non comporta nuovi oneri o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

**Artt. 1-3:** la l.r. 26/2009 che disciplina le attività internazionali della Regione fa riferimento, ed attua, due leggi statali oramai abrogate e precisamente la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). È quindi necessario adeguare i riferimenti normativi con le nuove leggi in materia ossia la legge 234/2012 e la legge 125/2004, modificando anche gli articoli che pongono la disciplina di attuazione regionale: le modifiche interessano il preambolo, l'articolo 1 e l'articolo 5 della legge.

**Art. 4:** Con l'inserimento del comma 7 bis nell'articolo 24 della l.r. 68/2011 si chiarisce che la norma sui requisiti minimi delle unioni previsti dal medesimo articolo 24, attinenti al numero di comuni e alla popolazione complessiva, non può essere intesa in contrasto con il favore della legge medesima verso le fusioni (risultando quindi una penalizzazione dell'unione all'interno della quale è avvenuta una fusione che fa scendere a due il numero dei comuni dell'unione), né comportare penalizzazioni derivanti da azioni non compiute dalle amministrazioni come il decremento demografico dei comuni facenti parte dell'unione o la sopravvenienza di norme regionali di modifica dei confini comunali. Perciò, il primo periodo del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 va interpretato nel senso che, fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del medesimo comma 4, per la sussistenza del numero minimo di comuni, in presenza di fusione o incorporazione di comuni partecipanti all'unione, si considerano i comuni estinti, e che, per la sussistenza dei 10.000 abitanti, non si considera il decremento demografico dei comuni partecipanti né la riduzione derivante da legge regionale di modifica di confini.

**Art. 5:** Si integrano le disposizioni vigenti al fine di ricomprendere anche le unioni che esercitano funzioni attribuite dalla Regione a seguito del riordino di cui alla l.r. 22/2015. In tal senso, la disposizione ha carattere ricognitivo delle unioni che, dopo la l.r. 22/2015, esercitano funzioni

attribuite dalla Regione.

**Art. 6:** Si correggono errori materiali (numeri di abitanti) e si sopprime un ambito erroneamente mantenuto nonostante i medesimi comuni siano ricompresi in altro più ampio ambito.

**Art. 7:** La legge 50/1995 contiene, all'articolo 15, un refuso (il verbo “proporre” regge anche la variazione, che è quindi complemento oggetto, mentre l'espressione “di variazione” non ha senso nel contesto dell'articolo) che si corregge quindi sostituendo “di” con “la”.

**Art. 8:** La Corte Costituzionale, con sentenza 129 del 28 maggio 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle lettere e) e p) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 25/1998, poiché, nella parte in cui allocano presso la Regione Toscana funzioni amministrative già attribuite alle Province dalle richiamate previsioni di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, si pongono in contrasto con la regola di competenza stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. In sede di remissione alla Corte della questione di costituzionalità il Tar Toscana aveva infatti obiettato che allocando presso di sé tali funzioni in deroga alle previsioni del codice dell'ambiente che le attribuivano alle Province, la Regione avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», nonché quella in materia di «funzioni fondamentali delle Province», tali dovendosi intendere tutte le attribuzioni provinciali relative alla protezione dell'ambiente.

**Art. 9:** Il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, per quanto riguarda il tema della c.d. *End of Waste*, ha modificato l'articolo 184 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Tale decreto prevede che, nelle more dell'adozione dei decreti sull'*End of Waste*, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e AIA per il recupero dei rifiuti siano concesse sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 161, e nell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. All'ente autorizzante e alle autorizzazioni viene lasciata la possibilità esclusivamente d'intervenire sulle quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. È necessario pertanto abrogare il comma 1 dell'articolo 20 quinquies della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) che faceva riferimento, considerandolo però non vincolante per la Regione, a un precedente atto normativo statale ora superato da quello del 2019, viceversa operante anche nei confronti delle regioni.

**Art. 10, 27, 28, 33, 34:** Le modifiche in questione vanno a completare il quadro delle leggi della Regione Toscana di disciplina degli enti dipendenti che attribuiscono al Programma di attività o Piano di attività un carattere annuale con proiezione triennale. La modifica proposta per il Lamma, e nel prosieguo dell'articolato per l'Azienda per il diritto allo studio e ARTI, è coerente con le modalità di svolgimento dei rapporti fra gli enti considerato che lo strumento mantiene carattere annuale in coerenza con il contributo che la Regione corrisponde per lo svolgimento delle attività delineate nel medesimo. Si prevede perciò che gli strumenti di programmazione dell'attività siano tutti “annuali con proiezione triennale”, e si snellisce la scrittura delle altre disposizioni che fanno riferimento allo strumento, che di seguito quindi è semplicemente indicato come piano o programma

**Art. 11:** Si corregge un errore materiale cassando il rinvio a una lettera inesistente.

**Art. 12:** Occorre correggere un errore materiale. Il SUAP deve trasmettere le SCIA e relative variazioni, con riguardo alle strutture ricettive, al comune capoluogo (di provincia) o alla Città metropolitana di Firenze, in base alla competenza territoriale. Nel testo attuale anziché una “o” - come nell’analogo comma 8 dell’articolo 89, che concerne le SCIA riguardanti le agenzie di viaggio- c’è una “e”, che va quindi corretta in “o”.

**Art. 13:** Occorre correggere un’ imprecisione terminologica. L’espressione “unità abitative” riferita a case e appartamenti è impropria, tanto più nel contesto della normazione relativa al turismo. Infatti, se nell’ambito del diritto dell’edilizia “unità abitativa” è anche utilizzato come sinonimo di “unità immobiliare ad uso residenziale”, nel contesto della normativa sul turismo “unità abitativa” significa qualcosa di ben preciso, che normalmente è ricompreso e non coincidente con l’unità immobiliare (coincide solo nel caso del condhotel, quando le unità abitative a destinazione d’uso turistico-ricettiva approdano, tramite frazionamento, alla destinazione d’uso residenziale).

**Art. 14:** Per quanto concerne le attività fisiche non qualificabili come “sportive” occorre citarle espressamente, attingendo alla terminologia utilizzata dal legislatore regionale nella sede propria:

- l.r. 27 febbraio 2015, n.21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi) per la quale è attività sportiva: “l’attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, ...” ed è attività ludico-motorio-ricreativa “l’attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi”.

- l.r. 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva) che definisce sia l’attività sportiva che quella motorio-ricreativa; la prima come “attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano-CONI”; la seconda come “attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali”.

Occorre altresì riformulare l’espressione “ricreazione” in “attività ricreative”.

**Art. 15:** Occorre correggere un errore materiale. L’attuale formulazione del comma 2 contiene una disposizione ridondante di quella contenuta all’articolo 94 – che statuisce quali sono i requisiti professionali e quali figure nell’ambito dell’agenzia di viaggio li devono possedere – che è opportuno cassare; riguardo poi ai requisiti personali, occorre sostituire una “o” con una “e”, in quanto la disgiuntiva “o” altera il significato del precetto, che è quello per cui tali requisiti devono essere posseduti da tutti coloro che rivestono un ruolo nell’ambito dell’agenzia (titolare, rappresentante legale e direttore tecnico).

**Art. 16:** La modifica è motivata dall’esigenza di completare il quadro dei moduli unici regionali, intervenendo anche nelle fattispecie residuali per le quali non siano ancora intervenuti gli accordi in sede di Conferenza unificata oppure per fattispecie specifiche della legge regionale.

**Art. 17:** La modifica è motivata dall’esigenza di rendere più chiare le disposizioni in materia di requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, riportandole in un unico articolo. A tal fine è stato riportato il contenuto del comma 5 dell’articolo 53, correggendo alcuni errori materiali e allineando le disposizioni secondo la distinzione tra attività rivolte a un pubblico generico o a una cerchia limitata di persone, nel rispetto dell’art. 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010, come modificato dal d.lgs. 147/2012, tenuto anche conto della circolare MISE n. 3656/C del 12/09/2012, punto 2.1.1, con la quale è stato chiarito che il possesso dei requisiti professionali non è richiesto nei casi in cui la somministrazione sia effettuata con modalità o in spazi nei quali l’accesso non è consentito liberamente, in quanto è richiesto il previo possesso di un titolo di ingresso o è riservato a determinati soggetti.

**Art. 18:** La modifica al comma 3 è motivata dalle criticità operative riscontrate nella fase di prima

applicazione della legge, a causa della difficoltà gestionali segnalate dai comuni in relazione alle manifestazioni nelle quali la somministrazione non costituisce l'oggetto principale, ma assume piuttosto una funzione secondaria e integrativa di un evento principale avente ben altre finalità. In considerazione della volontà del legislatore, diretta a garantire una corretta e trasparente gestione di eventi esclusivamente finalizzati alla somministrazione, evitando situazioni di concorrenza sleale con gli operatori professionali, si ritiene maggiormente coerente con tale volontà la limitazione alle sole sagre del divieto di affidamento della gestione a un soggetto diverso dall'organizzatore. La modifica al comma 7 è motivata dalla correzione di un evidente errore materiale.

**Art. 19:** La modifica al comma 1, lettera a), punto 4 è motivata dal fatto che i musei, ai sensi dell'art. 101, comma 2, lettera a) del d.lgs. 42/2004, sono già compresi nei "luoghi della cultura" di cui alla lettera j) dello stesso comma. La modifica al comma 1, lettera c) e l'inserimento della lettera c-bis) sono motivate dalla necessità di tenere distinte le fattispecie dell'attività di somministrazione effettuata in stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime da quella effettuata sui mezzi di trasporto pubblico: nel primo caso essa è rivolta a un pubblico generico e in quanto tale è soggetta al possesso anche dei requisiti professionali; nel secondo è rivolta a una cerchia determinata di soggetti e pertanto è richiesto soltanto il possesso dei requisiti di onorabilità. L'eliminazione del comma 5 è motivata dall'esigenza di rendere più chiare le disposizioni in materia di requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di somministrazione e a tal fine la disposizione è stata spostata all'articolo 48, recante "Esercizio dell'attività", ivi inserendo un comma 1 bis.

**Art. 20:** La modifica al comma 2 è motivata dall'intervenuto aggiornamento della disciplina nazionale in tema di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori ad uso privato. Infatti, i richiami normativi precedenti sono stati superati dal decreto ministeriale dei Ministri dell'interno, dell'economia e finanze e dello sviluppo economico 22 novembre 2017, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C", che ha abrogato il decreto del ministro dell'interno del 19 marzo 1990 recante "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri", a sua volta richiamato da quell'articolo 14, comma 13-ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura", a norma dell'articolo 1, comma 2, letter d), f), g) l), ee) della L. 7 marzo 2003, n. 38), richiamato nel precedente testo della norma regionale. Considerato che alla fattispecie si applica comunque il d.p.r. 1 agosto 2001, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e la continua evoluzione delle norme statali in una materia così delicata, si è ritenuto più opportuno effettuare un rinvio generico al rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi, da individuare in base alle norme al momento vigenti.

**Art. 21:** L'eliminazione del comma 5, che prevede che l'organizzatore della manifestazione fieristica debba presentare, contestualmente alla SCIA, anche un'autocertificazione relativa alla qualificazione della manifestazione, è motivata dal fatto che tale disposizione risulta superflua, essendo già previsto, all'articolo 80, che l'eventuale qualificazione della manifestazione sia dichiarata nella SCIA.

**Art. 22:** La modifica al comma 3 è motivata dalla necessità di evidenziare in modo chiaro le specifiche fattispecie soggette a sanzione. La modifica al comma 6 è motivata dalla necessità di correggere un errore materiale nell'elencazione delle fattispecie da sottoporre a sanzione ulteriore, tra quelle individuate al comma 3 dello stesso articolo.

**Art. 23:** La modifica è motivata dalla necessità di evidenziare in modo chiaro le specifiche

fattispecie soggette a sanzione.

**Art. 24:** Si corregge un rinvio errato.

**Art. 25:** Le modifiche al comma 3 sono motivate dalla necessità di evidenziare in modo chiaro le specifiche fattispecie soggette a sanzione.

**Art. 26:** La modifica alla lettera a) è motivata dall'esigenza di colmare la lacuna della mancanza di una sanzione in caso di mancata ottemperanza alla prescrizione, contenuta all'articolo 67, comma 2, il quale prevede che ogni quindici anni dall'ultimo collaudo il titolare dell'impianto debba presentare una perizia giurata attestante l'idoneità tecnica dello stesso ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale. La modifica alle lettere e) ed f) è motivata dalla necessità di evidenziare in modo chiaro le specifiche fattispecie soggette a sanzione.

**Artt. 27-28:** v. relazione ad articolo 10

**Art. 29:** Si adegua la dicitura del comma alla modifica apportata all'articolo 22 della legge, che non prevede più uno specifico piano ma rinvia al PRS e al DEFR.

**Artt. 30-32:** Il recente decreto ministeriale n. 113 del 21 febbraio 2018 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale) ha aggiornato la normativa secondaria in base alla quale, conformemente alla previsione dell'articolo 114 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) la l.r. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) disciplina, mediante rinvio al regolamento di attuazione, i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale. Il d.m. 113/2018 ed il suo Allegato I sono frutto di un lavoro congiunto del Ministero, delle Regioni e degli enti locali, a cui hanno contribuito docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti del settore museale e della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale; la Regione Toscana ha recato in questa sede un contributo di rilievo alla definizione dei livelli di qualità. Il d.m. 113 è conforme ad una moderna concezione dei musei come istituti non solo dedicati alla conservazione di raccolte, ma soprattutto strettamente connessi al territorio e alla realtà sociale che li ospita, e in grado di offrire proposte culturali, educative, formative e ricreative a tutti i cittadini. La Regione Toscana intende di conseguenza proseguire nell'azione regionale volta al miglioramento della qualità dei musei toscani e dei loro servizi, attuata attraverso il riconoscimento della qualifica di "museo o ecomuseo di rilevanza regionale", tramite l'adeguamento al decreto 113. La modifica normativa, oltre agli interventi sulla disciplina di rango primario, comporterà in una seconda fase un intervento sul regolamento attuativo della legge 21, per la definizione dettagliata di requisiti e procedure di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale (geralmente detto "accreditamento"). Tali modifiche normative di recepimento del decreto 113, ed il conseguente adeguamento delle strutture museali ai nuovi requisiti (entro un termine che sarà stabilito dal regolamento attuativo), consentiranno a musei ed ecomusei di essere accreditati nel Sistema museale nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto 113 stesso, che prevede una validazione ministeriale dei livelli di qualità fissati dalle normative regionali.

Nello specifico, la presente proposta di legge prevede:

- all'articolo 30, la modifica del preambolo con l'inserimento di un "Visto" di riferimento al decreto ministeriale 113 che entra quindi a far parte della cornice giuridica della legge 21/2010;
- all'articolo 31 la modifica del comma 3 dell'articolo 17, eliminandovi il riferimento all'articolo 20 (in una parte che si abroga) e la prescrizione di coerenza alla normativa nazionale del regolamento nella parte in cui disciplina i requisiti;
- all'articolo 32 le modifiche all'articolo 20, col richiamo esplicito alla nuova normativa nazionale

con l'adeguamento alla quale i Livelli Uniformi di Qualità per i Musei, raggruppati secondo i tre ambiti dell'organizzazione, delle collezioni, della comunicazione e dei rapporti col territorio, divengono i requisiti necessari al riconoscimento regionale, il cui sistema permette alla Regione Toscana di aderire al Sistema Museale Nazionale ai sensi del citato d.m. 113/2018, articolo 4, basato su livelli di qualità equiparabili a quelli fissati appunto dall'allegato I e qui richiamati.

**Artt. 33 e 34:** v. relazione ad articolo 11

**Artt. 35 e 36:** viene adeguato il riferimento normativo alla vigente legge in materia di programmazione, e all'articolo 3, comma 2, lettera c), aggiornato il riferimento agli strumenti di programmazione, non essendo più operante il Piano di indirizzo generale integrato cui la norma fa attualmente rinvio.

**Art. 37:** La modifica emerge dalla necessità di poter individuare, quali membri della Commissione, personale avente le necessarie competenze tecniche ed esperienza, a prescindere dall'inquadramento contrattuale. In particolare è emerso che tali caratteristiche, di natura pressoché operativa, si trovano anche tra funzionari e assistenti. Inoltre la modifica garantisce uniformità con le altre amministrazioni nelle figure da individuare.

**Art. 38:** nell'esame dell'articolo 13 della l.r. 19/2019 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019–2021) che autorizzava la Giunta a all'acquisto di immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A., indispensabile ed indilazionabile per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale rispetto alla prevista estinzione della garanzia fideiussoria autorizzata ai sensi delle ll.rr. 70/2005 e 77/2013, il settore legislativo Affari europei della Presidenza del Consiglio ha richiamato a una serie di cautele, fondate sul puntuale richiamo alle normative in materia di aiuti di Stato, e in particolare ha manifestato l'esigenza che l'operazione sia valutata alla luce del principio dell'operatore in una economia di mercato – MEOP (Market Economy Operator Principle). Il Presidente della Giunta ha assunto l'impegno, ritenuto soddisfacente dal Governo, di inserire questo richiamo nel preambolo della l.r. 19/2019, nel considerato riferito alla misura, che viene quindi con questo articolo adeguato.

**Art. 39:** Con la recente l.r. 21/2019 è stato introdotto nella l.r. 77/2004 l'articolo 12 bis sugli immobili confiscati ai sensi del d.lgs. 159/2011: tale articolo stabilisce che la Regione “utilizza per finalità di pubblico interesse beni immobili confiscati alla criminalità organizzata” mentre la lettera c) del comma 3 dell'articolo 48 del d.lgs. 159/2011 parla di “finalità istituzionali o sociali” per l'attribuzione di tali immobili agli enti locali. È quindi necessario, ed è stato infatti esplicitamente segnalato dal Governo in sede di esame della normativa citata, allineare le previsioni della l.r. 77/2004 a quanto previsto dall'articolo 48 del d.lgs. 159/2011.

**Artt. 40-42:** Con la presente proposta di legge si intende intervenire sulla vigente disciplina regionale in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari, al fine dell'adeguamento alla normativa dell'Unione Europea e statale in materia ed in particolare al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio ed al d.lgs. 196/2003, di recente modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE “regolamento generale sulla protezione dei dati”). L'evoluzione del quadro normativo rende in particolar modo necessario integrare il testo della legge regionale vigente con la previsione dei motivi di rilevante interesse pubblico e delle misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, come disposto dal d.lgs. 101/2018. Nel testo della proposta di legge si sostituiscono

i riferimenti al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, presenti nella legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo), con i riferimenti al trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati. Inoltre, il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2006 è sostituito al fine di inserire i riferimenti alla vigente normativa europea e statale in materia di protezione di dati personali. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13/2006 sono aggiunte le lettere b bis) e b ter) recanti l'indicazione del motivo di interesse pubblico rilevante e delle misure appropriate di tutela degli interessati, quali contenuti necessari affinché il regolamento regionale possa costituire la base giuridica dei trattamenti delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati dagli stessi disciplinati.

**Art. 43:** si adegua un riferimento normativo, rendendolo, come necessario, più ampio e non circoscritto al solo articolo 8.

**Art. 44:** In sede di esame della legge regionale 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009) il Governo ha formulato un'osservazione su un capoverso del considerato 1 del preambolo, a fronte della quale il Presidente della Giunta ha assunto l'impegno, onde evitare una impugnazione, a cassare il periodo considerato.

**Art. 45:** Con questa modifica si intende dare riscontro ad una richiesta dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia (cfr nota DAR 0017139 P-4 37.1.2 del 7.12.2018), che nel dicembre dell'anno scorso, aveva segnalato l'assenza di previsioni sulla "gratuità dell'incarico" di coordinatore dell'articolazione territoriale.

**Art. 46:** La modifica nasce dall'esigenza di rispettare l'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della legge regionale 28 novembre 2018, n. 66 (Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico). L'articolo 8, infatti, contiene una disposizione sulla responsabilità, che per quanto conforme alla disciplina statale, è estranea alla competenza legislativa regionale, disciplinata dall'articolo 117 della Costituzione.

**Artt. 47-54:** Si rende necessario apportare alcune limitate modifiche alle disposizioni della l.r. 2/2019, essenzialmente allo scopo di correggere errori materiali commessi in sede di stesura della proposta di legge, nonché rinvii interni inappropriati. La normativa di riferimento, per allinearsi alla quale sono necessarie le correzioni, è il decreto ministeriale 30 marzo 2016 di disciplina del "Fondo nazionale inquilini morosi incolpevoli 2016". Nel dettaglio

- con l'articolo **47** si modifica l'articolo 8 aggiungendo, fra le lettere cui è fatto rinvio, la b bis) omessa per errore materiale;
- l'articolo **48** ridetermina i criteri di definizione della morosità incolpevole, in perfetta aderenza al decreto e utilizzandone anche la formula "a titolo esemplificativo e non esaustivo", non impeccabile sul piano della tecnica redazionale (ma giustificabile col carattere di *favor* della norma);
- l'articolo **49** modifica l'attuale formulazione della prima parte del comma 5 dell'articolo 22, riguardante la definizione di reddito annuo complessivo del nucleo familiare, in quanto erroneamente riportata tenendo conto del relativo testo come modificato con la deliberazione del Consiglio regionale 19 ottobre 2004, n. 132, e non invece del relativo testo come successivamente sostituito con la deliberazione consiliare 27 luglio 2011, n. 54, e già recepito sia dalla lettera f) della Tabella A della l.r. 96/1996 sia dall'articolo 40 bis, comma 6, della stessa Tali modifiche erano state apportate per adeguare la normativa regionale a quella nazionale succedutasi nel tempo, in merito alla rideterminazione della base di calcolo del reddito complessivo da prendere a riferimento;
- l'articolo **50** ha la finalità di svolgere, spiegandone meglio il significato, l'espressione "somme dovute";
- l'articolo **51** modifica la lettera l) del comma 3 dell'articolo 38 della legge inserendo il riferimento

alle lettere e2) ed e3) del paragrafo 2 dell'Allegato A, erroneamente omesse nel testo attuale;

- l'articolo **52** puntualizza il riferimento, attualmente generico, all'articolo 14;
- gli articoli **53 e 54** apportano correttivi testuali e precisazioni ad alcune parti degli allegati A e C alla legge 2/2019